

STUDIO ANTONELLI

Dott. Alessandro Antonelli
TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Federico Mambelli
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Alessandro Mengozzi
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott.ssa Rita Santolini
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Sgarzani
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Zanfini
ASSISTENTE

Forlì, 6 febbraio 2009

A TUTTI I
SIGG. CLIENTI

LORO SEDI

[AREA: FISCALITA' D'IMPRESA](#)

CIRCOLARE N. 6/2009

Oggetto: Diritto alla corresponsione degli interessi moratori, con decorrenza immediata ed automatica, in caso di ritardato pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali - Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 - Tasso di interesse applicabile relativamente al semestre 1° gennaio – 30 giugno 2009 - Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Facendo seguito alle Circolari n. 2/2003, n. 12/2003, n. 2/2004, n. 22/2004, n. 2/2005, n. 26/2005, n. 4/2006, n. 26/2006, n. 12/2007, n. 29/2007 e n. 28/2008 dello scrivente Studio, si informa che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009 il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto la individuazione della parte variabile del saggio degli interessi da applicare a favore del creditore in caso di ritardato pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali relativamente al semestre 1° gennaio – 30 giugno 2009.

STUDIO ANTONELLI

A tale riguardo, si ricorda che il citato decreto legislativo suddivide il tasso di interesse di mora in due componenti:

- una variabile, costituita dal tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre considerato. Il tasso di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre considerato si applica per i successivi sei mesi;
- una fissa, costituita dalla maggiorazione del 7 per cento prevista per tutte le tipologie negoziali, elevata al 9 per cento per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili.

Con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che la componente variabile del predetto tasso di interesse risulta fissata in misura pari al 2,50 per cento per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2009.

Pertanto, in caso di ritardato pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, il tasso annuale da utilizzare per il conteggio degli interessi moratori spettanti al creditore, maturati nel corso del semestre 1° gennaio - 30 giugno 2009, sarà pari al 9,50 per cento (11,50 per cento per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili).

Si riepiloga nella seguente tabella l'andamento del tasso di interesse di mora di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 a partire dall'anno 2008.

PERIODO	TASSO VARIABILE	TASSO DI MORA (TASSO VARIABILE +7%)	TASSO DI MORA PER PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILE (TASSO VARIABILE +9%)
1/1 - 30/6/2008	4,20% ⁽¹⁾	11,20%	13,20%
1/7 -31/12/2008	4,10% ⁽²⁾	11,10%	13,10%
1/1 - 30/6/2009	2,50% ⁽³⁾	9,50%	11,50%

(1) Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2008
(2) Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2008
(3) Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009

STUDIO ANTONELLI

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo i migliori saluti.

Alessandro Antonelli